



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N°141/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona:

- VISTA** l'Ordinanza n.34/2017 del 05.12.2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con la quale viene interdetta la banchina n. 7 per la lunghezza di 40 metri dall'adiacente banchina d'ormeggio n.8 per i lavori di smantellamento della rampa metallica sita tra le due banchine sopra menzionate;
- VISTA** la propria Autorizzazione n.129/C/2017 del 12.12.2017 con il quale si autorizza la Ditta CARMAR SUB, società incaricata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ad effettuare i lavori di demolizione della rampa metallica sita tra la banchina t e 8 del porto di Ancona;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e degli ormeggi in porto, in particolare dello specchio interessato dai lavori in questione;
- VISTI** gli articoli n. 81 del Codice della Navigazione e n. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

cha dalla data odierna fino al 15.01.2018, è interdetto lo specchio acqueo compreso tra la banchina 7 e 8 del porto di Ancona, per una profondità a mare di 50 metri dalla base della rampa metallica oggetto dei lavori di demolizione. (planimetria allegata)

ORDINA

Articolo 1

Nello specchio acqueo sopra menzionato, è vietato il transito, la sosta ed ogni altra attività di natanti di qualsiasi tipo e specie connessa con gli usi del mare.

Articolo 2

Le unità in transito nelle vicinanze dell'area dei lavori dovranno, altresì:

1. procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
2. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo di cui all'art. 1.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del codice della navigazione.

Ancona, 14.12.2017

F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA

